

# Assunzioni dei disoccupati, proroga di un anno

## Nel 2011 i datori di lavoro fruiranno di una indennità

**P**rorogati per un anno gli incentivi alle assunzioni dei disoccupati. Anche nell'anno 2011, i datori di lavoro che assumono lavoratori in disoccupazione ordinaria o speciale edile fruiranno di una somma mensile pari all'indennità che sarebbe spettata al lavoratore. Inoltre, prorogato di un anno (sempre il 2011) a favore dei lavoratori con almeno 35 anni di contribuzione la copertura con la contribuzione figurativa dei periodi di assunzione a qualifica ridotta. Lo prevede il maxi emendamento presentato dal governo alla legge di Stabilità.

**L'incentivo.** Introdotto dalla legge n. 191/2009 in via sperimentale per l'anno 2010, nel limite di 12 milioni di euro, l'incentivo è rivolto ai datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola oppure quella speciale prevista per l'edilizia. Quali condizioni è previsto che i datori di lavoro non devono aver effettuato, nei 12 mesi precedenti l'assunzione, riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e non devono

lavoro di tipo subordinato; che sono agevolabili le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate durante l'anno 2010, anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia trasformato, nel corso dello stesso anno, un contratto a termine, come contratto sottoscritto dal 1° gennaio 2010, in contratto a tempo pieno e indeterminato; che l'incentivo, riconosciuto entro il limite massimo complessivo delle risorse disponibili, va fruito mediante conguaglio con le somme che i datori di lavoro devono

pagare a titolo di contribuzione previdenziale. Il maxi emendamento stabilisce che l'agevolazione è prorogata per l'anno 2011 con le modalità che verranno definite con apposito decreto interministeriale (lavoro ed economia), nei limiti di importi che saranno stabiliti con lo stesso decreto, anche a seguito dei monitoraggi degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2010, comunque non superiori a quelli stabiliti per quest'anno (il 2010). Ai fini dell'accesso all'agevolazione, inoltre, per l'anno 2010 è prevista la necessità della presentazione di un'apposita istanza da presentare all'Inps

### Assunzioni agevolate

L'incentivo spetta, alla data dell'assunzione, al lavoratore sia titolare:

- dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, oppure
- dell'indennità speciale di disoccupazione edile

**LAVORATORI  
PER LA CUI ASSUNZIONE  
SPETTA L'INCENTIVO**

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato ovvero per le trasformazioni di contratti di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato

**CONTRATTI DI LAVORO  
PER I QUALI  
SPETTA L'INCENTIVO**

avere sospensioni da lavoro in atto. L'incentivo, concesso dall'Inps, è pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.

**La proroga di un anno.** Relativamente all'anno 2010, l'incentivo è stato disciplinato dal dm 26 luglio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 253 del 28 ottobre). Il provvedimento ha precisato che l'agevolazione spetta anche alle società cooperative per il socio che sottoscrive un contratto di

entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro. Per i contratti stipulati prima della pubblicazione del decreto di disciplina (cioè prima del 28 ottobre), si ricorda che la domanda può essere presentata entro il mese successivo alla stessa pubblicazione.

**La contribuzione figurativa.** Prorogata per l'anno 2011, inoltre, l'altra misura, sempre sperimentale e per l'anno 2010, rivolta ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, in possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva. Tali soggetti, dunque, anche per il prossimo anno, qualora accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, potranno avere il riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2011. La contribuzione figurativa è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e quello obbligatorio spettante in relazione al nuovo lavoro. Per fruirla i lavoratori interessati devono presentare apposita istanza.

Carla De Lellis

© Riproduzione riservata